Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 24 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(698)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 396.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro a derogare alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e il R. decreto-legge 6 giugno 1926, n. 812;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace è data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare con suo decreto deroghe alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 397.

Finanziamenti in valuta estera alla Croce Rossa Italiana per l'organizzazione a Ginevra di opere di soccorso a favore degli italiani colpiti dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1928, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Croce Rossa Italiana è autorizzata a contrarre con banche svizzere un mutuo fino alla concorrenza di due milioni di franchi svizzeri per provvedere all'organizzazione di opere di soccorso a favore degli italiani colpiti dalla guerra.

Art. 2.

Il prestito sarà contratto alle seguenti condizioni:

a) il rimborso sarà effettuato per una metà entro due anni dalla data di stipulazione del prestito e per l'altra metà entro tre anni dalla data predetta;

b) il tasso d'interesse sarà calcolato al 4 % netto in ragione di anno sulle somme effettivamente utilizzate. Gli interessi saranno pagati trimestralmente, restando convenuto che il mancato pagamento degli interessi stessi renderà il credito immediatamente esigibile;

c) gli interessi e gli accessori nonchè il capitale saranno pagabili in Isvizzera in franchi svizzeri effettivi;

d) l'utilizzo del credito sarà fatto dalla Commissione mista della Croce Rossa Internazionale, alla quale la C. R. I. conferirà i necessari poteri.

Il 70 % dovrà essere impiegato per il pagamento di merci e servizi svizzeri ed il 30 % sarà a libera disposizione della C. R. I.

Art. 3.

Per il prestito di cui agli articoli precedenti è concessa la garanzia del Governo italiano sia per quanto si riferisce al pagamento degli interessi ed accessori, sia per quanto riguarda il rimborso del capitale effettivamente anticipato.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le variazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 398.

Coordinamento dei sussidi temporanei a favore degli orfani dei salariati dello Stato con le pensioni a favore dei superstiti disposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22, che istituisce l'Ente nazionale previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato;

Visti gli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937, n. 2287, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 870, sul riordinamento dell'Ente di previdenza « Umberto I » per i salariati dello Stato;

Visto l'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 31 marzo 1938, n. 491, per il predetto Ente di previdenza « Umberto I »;

Visto l'art. 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge con modificazioni, con la legge 6 luglio 1939, n. 1272, contenente modificazioni alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945 cessa di avere vigore, per gli eventi che si determineranno a partire da tale data, la disposizione contenuta al n. 4 dell'art. 11 della legge 22 gennaio 1942, n. 22, concernente la concessione di un sussidio temporaneo per gli orfani dei salariati dello Stato.

Art. 2.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato continuerà a corrispondere, in base alle norme contenute nel citato art. 11, i sussidi stessi per gli eventi anteriori al 1° gennaio 1945 ed il relativo importo, a partire da tale data, è così modificato:

L. 100 mensili per il primo figlio;

» 50 » per ogni altro figlio oltre il primo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 399.

Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 15 marzo 1927, n. 436, sulla disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e sulla istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso la sede dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del citato R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 700, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli atti che, a termini dell'art. 6 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti ai fini della prima iscrizione della proprietà di un autoveicolo nuovo di fabbrica nel Pubblico Registro Automobilistico sono redatti in carta libera ed esenti dalla formalità della registrazione.

Sono anche redatte in carta libera le dichiarazioni rilasciate dalla ditta fabbricante per comprovare tale requisito tecnico dell'autoveicolo.

Art. 2.

Gli atti indicati negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 che devono essere prodotti per conseguire le formalità di iscrizione e di annotamento nel Pubblico Registro Automobilistico vanno redatti in carta da bollo prescritta per gli atti pubblici e privati dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni e sono soggetti a registrazione in termine fisso a norma della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Le copie dei fogli dei registri del Pubblico Registro Automobilistico, i loro estratti, i certificati, anche negativi, relativi alle varie specie di formalità, sono rilasciati in carta libera.

Tutte le tasse contemplate nel presente decreto sono comprensive della imposta di registro e dell'addizionale per la assistenza sociale.

Art. 3.

Gli atti pubblici e privati e le dichiarazioni anche se autenticate, che fanno seguito alle vendite eseguite verbalmente, le transazioni, le sentenze e i provvedimenti recanti trasferimenti di autoveicoli sono soggetti alla tassa stabilita nella tabella allegato *A* al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Gli atti e le sentenze che costituiscono, modificano o trasferiscono i diritti di usufrutto o di uso di un autoveicolo, quelli di transazione o di rinunzia ai diritti stessi, e gli atti di assegnazione in divisione di autoveicoli sono soggetti alla tassa proporzionale stabilita nella tabella allegato *A* al presente decreto ridotta ad un quarto.

Art. 5.

Gli atti costitutivi di privilegio legale o convenzionale sull'autoveicolo a garanzia di crediti che abbiano già scontate le imposte di registro sono soggetti alla tassa di iscrizione e di annotazione del 10 per mille da applicarsi sull'ammontare del credito e degli accessori.

Sono soggetti alla tassa del 2 % da applicarsi sull'ammontare del credito ed accessori gli atti relativi:

a) alla annotazione della costituzione o cessione del credito garantito da privilegio sull'autoveicolo;

b) all'annotazione della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore;

c) all'annotazione della sostituzione di un debitore all'altro, con o senza novazione del credito;

d) all'annotazione della costituzione in pegno del credito o di altri negozi dispositivi del credito ed insieme della garanzia sull'autoveicolo.

Nei casi di contemporaneo trasferimento dell'autoveicolo e costituzione di privilegio pel prezzo dilazionato le tasse previste dal presente articolo non possono essere inferiori a quella prevista per i trasferimenti dall'art. 3.

Art. 6.

Gli atti che dànno luogo alla rinnovazione del privilegio sono soggetti alla tassa fissa di L. 40.

Art. 7.

Gli atti, le dichiarazioni rilasciate dal creditore per la cancellazione della iscrizione del privilegio con o senza formale dichiarazione di quietanza sono soggetti alla tassa proporzionale in ragione del 0,50 per cento sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta.

Quando l'ammontare della tassa presenta una frazione minore di una lira questa frazione si computa per una lira intera.

Art. 8.

Oltre alla prescritta tassa di bollo sono soggette alla tassa fissa di L. 40 le domande giudiziali di sequestro conservativo, il pegnoramento ed altri atti e provvedimenti concernenti l'autoveicolo soggetti a trascrizione a norma del Codice civile, e non contemplati negli articoli precedenti.

Tale tassa si corrisponde all'Ufficio del registro mediante rilascio di quietanza.

Art. 9.

Alla tassa stabilita dalla tabella allegato *A* sono soggetti anche i trasferimenti per causa di morte. Tale tassa assorbe le imposte di successione.

Per conseguire l'annotamento occorre produrre un atto di notorietà ricevuto da notaio attestante il trasferimento.

Art. 10.

Gli emolumenti dovuti al Reale Automobile Club d'Italia per le prestazioni degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico sono stabiliti nella tabella allegato *B* al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 11.

Per l'applicazione delle tasse previste dal presente decreto valgono le disposizioni stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, anche per quanto riguarda le sanzioni ed i termini di prescrizione e di decadenza.

La decisione delle controversie in via amministrativa spetta alle Intendenze di finanza e al Ministero delle finanze secondo la rispettiva competenza a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nel decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 55. — FRASCA

ALLEGATO *A*.

Tabella

			Tassa fissa
a)	Motocicli e trattrici agricole	L.	500
	Motocarrozzette	»	1.500
b)	Automobili di potenza:		
	A) fino a 8 C.V.	»	2.500
	B) da 9 a 12 C.V.	»	5.000

	Tassa fissa
C) da 12 a 20 C.V.	L. 7.500
D) da 20 a 30 C.V.	» 10.000
E) da 30 a 40 C.V.	» 15.000
F) oltre i 40 C.V.	» 20.000
c) Autoveicoli industriali, di portata:	
A) fino a 7 q.li	» 5.000
B) da 7 a 15 q.li	» 12.500
C) da 15 a 30 q.li	» 15.000
D) da 30 a 45 q.li	» 20.000
E) da 45 a 60 q.li	» 25.000
F) da 60 a 80 q.li	» 30.000
G) oltre 80 q.li	» 40.000
d) Rimorchi, di portata:	
A) fino a 20 q.li	» 10.000
B) da 20 a 50 q.li	» 17.500
C) oltre i 50 q.li	» 25.000

Per gli autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire tali automezzi, sempre che non atti comunque al trasporto di cose, la tassa stabilita alle lettere *c*) e *d*) è ridotta di un quarto (1/4).

Negli atti di trapasso devono essere riportate le indicazioni descrittive dei dati tecnici risultanti dalle licenze di circolazione che riflettono il numero distintivo del motore e del telaio, della potenza, espressa in cavalli vapore e della portata utile in quintali per i veicoli destinati al trasporto di cose.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO *B*.

Tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico

Art. 1. — Prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico:

a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalità . . . . L. 100

b) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità . . . . » 60

c) trattrici agricole, per ogni formalità . » 40

Art. 2. — Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:

a) per gli autoveicoli indicati al n. 1, lettera *a*), per ogni formalità . . . . . . » 100

b) per i motocicli, motocarrozzette, ecc. indicati al n. 1, lett. *b*), per ogni formalità . » 60

c) per le trattrici agricole, per ogni formalità . . . . » 40

Art. 3. — Annotazione dei trasferimenti di proprietà e delle radiazioni qualunque sia la specie degli autoveicoli, per ogni formalità . » 40

Art. 4. — Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario, per ogni formalità . . . . L. 25

Art. 5. — Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto:

a) se l'ammontare del credito garantito non supera L. 100.000, per ogni formalità . . . . » 115

b) se l'ammontare del credito garantito supera le L. 100.000, per ogni formalità . . » 210

Art. 6. — Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia; della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita; per ogni formalità . . . . » 40

Art. 7. — Ispezione del Pubblico Registro; per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo . . . . » 20

Art. 8. — Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentisi ad un solo autoveicolo; per ogni ispezione . . » 20

Art. 9. — Copia delle iscrizioni ed annotazioni riferentisi ad un autoveicolo, certificato conforme dal Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico:

per ogni articolo . . . . » 10

con un minimo per ogni copia rilasciata di » 20

Art. 10. — Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo:

per ogni certificato . . . . » 25

Art. 11. — Copia integrale autentica del foglio del Pubblico Registro, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione, compreso il diritto di scritturazione, per ogni copia . . . » 40

Art. 12. — Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico:

a) diritto fisso per ciascun atto . . . . » 30

b) diritto di scritturazione: per ogni facciata o porzione . . . . » 10

Art. 13. — Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine, depositati in originale negli Archivi del Pubblico Registro Automobilistico:

a) diritto fisso per ogni copia . . . . . » 30

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . . » 10

Art. 14. — Iscrizione della proprietà, rinnovazione della iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazione di autoveicolo:

diritto fisso di statistica, per ciascuna formalità . . . . » 10

Art. 15. — Diritto fisso d'urgenza . . . » 50

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4147 del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore del signor Cocchini Gaetano fu Sante il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, in vari porti della posta di San Feliciano e di Monte del Lago;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi i signori Cocchini Zeffirino ed Orlando fu Gaetano;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4147 del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore dei signori Cocchini Zeffirino e Orlando fu Gaetano il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti delle poste di San Feliciano nn. 117, 143, 149, 155, 166 e nei porti della posta di Monte del Lago nn. 1, 3, 4, 7, 15, 23, 60, 65, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 86, 90, 97, 101 e 114.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(1093)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1925, n. 56;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Il numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli è elevato da quindici a venti, ferma restando la misura della cauzione in L. 500.000 (lire cinquecentomila).

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1089)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1945.

Modificazioni alla circoscrizione degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro di Crotone e Cirò (Catanzaro).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto 1° luglio 1937 n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di introdurre modificazioni nella attuale circoscrizione degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro di Crotone e Cirò al fine di rendere più agevole per i contribuenti del comune di Casino l'accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Il comune di Casino (Catanzaro) viene staccato dalla circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'ufficio del registro di Cirò per essere aggregato alla circoscrizione dei corrispondenti uffici di Crotone.

Il direttore generale delle imposte dirette e quello delle tasse e imposte indirette sugli affari, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 giugno 1945

Il Ministro: PESENTI

(1092)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1945.

Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi agli esercenti le industrie e le altre attività economiche a prezzi speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sui monopoli dei sali e tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1943, che stabilisce la misura delle spese per la sofisticazione del sale, da cedersi a prezzi speciali, da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Considerata l'opportunità di consentire alla predetta Amministrazione la reintegrazione delle spese che essa incontra per la sofisticazione dei sali da cedersi a prezzi speciali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 ottobre 1944, n. 300, sullo scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 10 luglio 1945, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di ripetere dagli esercenti le industrie e le altre attività economiche, ammesse all'acquisto del sale a prezzi speciali ai sensi dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le spese inerenti alla sofisticazione dei sali ceduti, nella seguente misura:

1. Sale pastorizio:
   tipo normale, L. 16 per q.le;
   con aggiunta di olio di pesce, L. 24 per q.le;
   jodurato, L. 80 per q.le.
2. Sale industriale tipo comune, L. 4 per q.le.
3. Sale per concia delle pelli:
   preparato con solfato di sodio e petrolio ovvero con soda solvay e naftalina, L. 40 per q.le;
   preparato con cloruro di potassio e petrolio, L. 80 per q.le.

4. Sale per budella destinate all'insaccamento delle carni:

preparato con solfato di magnesio e olio di lino, L. 160 per q.le;

preparato con solfato di soda e ossido di ferro, L. 40 per q.le.

5. Sale per budella per corde armoniche preparato con solfato di magnesio e acido fenico, L. 120 per q.le.

6. Sale refrigerante, L. 8 per q.le.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1945

(1096) *Il Ministro*: PESENTI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Autorizzazione per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 523, che autorizza dal 1° luglio al 31 agosto 1945 la gestione del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1945-46 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 11 dello schema di decreto legislativo Luogotenenziale relativo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 presentato il 28 aprile 1945 al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945 n. 64;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 31 agosto 1945 di buoni ordinari del Tesoro al portatore nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da *A* a *I* come segue:

serie	*A*	L.	500
»	*B*	»	1.000
»	*C*	»	2.000
»	*D*	»	5.000
»	*E*	»	10.000
»	*F*	»	50.000
»	*G*	»	100.000
»	*H*	»	500.000
»	*I*	»	10.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,75 % annue;

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4,50 % annue.

Art. 4.

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'art. 1 del presente decreto, possono nei casi previsti dall'art. 1041 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regie tesorerie emittendi contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia frattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute venissero dal possessore esibite a Sezione di Regia tesoreria diversa da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regie tesorerie alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, ricevute provvisorie anche di esercizi finanziari scaduti, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla detta Sezione ed alla Direzione generale del Tesoro.

Le Sezioni di Regie tesorerie sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni ordinari del Tesoro rimborsati le ricevute provvisorie rappresentanti i buoni ordinari del Tesoro al portatore estinte in luogo dei titoli, regolarmente annullate e perforate.

Art. 6.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1945

(1098) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Riduzione della percentuale delle sostanze proteiche stabilita per le pastine glutinate.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 1, lett. *e*), della legge 24 maggio 1941, n. 385;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379, sulla istituzione del Ministero dell'alimentazione;

Visti gli articoli 3, comma 2°, 4 e 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;
Visto l'art. 5 della legge 22 giugno 1933, n. 874;
Sentito il Ministero dell'interno;
Ritenuta la necessità di ridurre la percentuale in sostanze proteiche su sostanza secca, stabilita per le pastine glutinate;

Decreta:

Articolo unico.

Il contenuto minimo di sostanze proteiche nelle paste alimentari vendute sotto la denominazione di « pasta o pastina glutinata » è ridotto dal 25 %, già stabilito a norma dell'art. 5 della legge 22 giugno 1933, n. 874, al 21 % (azoto 6,25) su sostanza secca.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1945

Il Ministro: MOLÈ

(1097)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 20 riguardante i criteri per la valutazione delle merci requisite o fornite agli Alleati, zolfi greggi siciliani, vetri greggi, ossido di carbonio prodotto dalla Fonte carbonica Pompeiana, acido borico e borace.

In conformità alle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento n. 20 dell'11 luglio 1945, ha disposto quanto appresso:

1. — CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE MERCI REQUISITE O FORNITE AGLI ALLEATI

Per la valutazione delle merci requisite o fornite agli Alleati saranno adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) *valutazione delle scorte*:
primo periodo — dalla liberazione al 30 giugno 1944: prezzi legalmente autorizzati a tutto il 1943 moltiplicati per il coefficente 2,5;
secondo periodo — dal 1° luglio 1944 fino a diversa disposizione: prezzi legalmente autorizzati a tutto il 1943 moltiplicati per il coefficente 5.
Nei prezzi legalmente autorizzati sono compresi quelli convalidati con il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 ottobre stesso anno.
I prezzi dei prodotti siderurgici autorizzati nel 1943 verranno precisati con successiva circolare;

b) *valutazione della nuova produzione*:
fino a quando non siano stati stabiliti i prezzi della nuova produzione, si applicano i coefficenti previsti per le scorte, con riferimento alla data certa del prelievo.
I prezzi della nuova produzione si applicano a decorrere dalla data che sarà stabilita da questo Ministero per singole industrie o categorie;

c) *disposizioni generali*:
i suddetti criteri di valutazione si applicano per le requisizioni e le forniture effettuate dopo il passaggio delle provincie all'amministrazione del Governo italiano ed in ogni caso che le Autorità militari alleate e gli Uffici della A.M.G. non abbiano fissati i prezzi per le merci da essi acquistate o requisite.
Resta impregiudicato il diritto al recupero da parte dello Stato per le integrazioni a suo tempo concesse sul costo di alcune merci.

2. — ZOLFI GREGGI SICILIANI

Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° luglio c. a. in poi, è consentita una maggiorazione di L. 2000 alla tonn. sui prezzi degli zolfi greggi siciliani autorizzati con circolare n. 18 del 16 giugno 1945.

3. — VETRI GREGGI

I prezzi di vendita dei vetri greggi per merce nuda franco stabilimento produttore su vagone o autocarro vengono fissati come appresso:

a) *produzione della ditta Pietro Sciarra di Roma*:
vetri giardiniera bianchi mm. 3/4, L. 580 al mq.;
vetri martellati mm. 5/7, L. 925 al mq.;
vetri matellati mm. 5/7 in misure fisse, L. 1060 al mq.

b) *produzione della Società Saint Gobain di Pisa*:
vetri stampati bianchi, L. 480 al mq.;
vetri rigati e martellati, L. 560 al mq.;
vetri retinati, L. 840 al mq.

4. — In relazione agli accordi intervenuti con la Commissione Alleata sono stati fissati i seguenti prezzi:

a) *ossido di carbonio prodotto dalla Fonte carbonica Pompeiana*:
L. 16 al chilo per merce resa franco fabbrica in recipienti del compratore, con pagamento di L. 15 per la riempitura di recipienti da 5 kg. o meno;

b) *acido borico e borace*:
a modifica dei prezzi comunicati nella circolare n. 17 del 5 giugno c. a., si rende noto che il prezzo massimo del borace e dell'acido borico è stato fissato in L. 100 al kg. franco stabilimento in Toscana

(1099)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 20 luglio 1945 - N. 161

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	101 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.